

CAPITOLO 15

REQUISITI DEL CREDITO OPPOSTO IN COMPENSAZIONE

(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 15 novembre 2016, n. 23225)

15.1. Il parere

Tizio, esercente la professione di avvocato nella città di Napoli, in vista dell'estate decide di arredare la propria villa al mare e si rivolge al suo cliente Caio, titolare di un mobilificio, per l'acquisto di arredi per esterno. Dopo l'acquisto, tuttavia, benché più volte sollecitato, Tizio omette di corrispondere quanto risultante dalla fattura e, conseguentemente, Caio si vede costretto a richiedere ad ottenere decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 12.000,00.

Tizio, in data 28 febbraio 2017, si oppone al decreto ingiuntivo proposto da Caio ed eccepisce in compensazione il credito da lui vantato nei confronti di quest'ultimo derivante da attività professionale espletata in suo favore e mai pagata, pari ad euro 15.000,00, così come accertato e quantificato da una sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva per legge, ancorchè non passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Napoli in data 9 gennaio 2017.

In particolare, Tizio, a fondamento della propria pretesa, adduce che tale credito, integrando i requisiti dell'omogeneità, dell'esigibilità e della liquidità richiesti dall'art. 1243 c.c. per l'operatività della compensazione, può essere legittimamente opposto in compensazione, a nulla rilevando la circostanza che sia accertata da una sentenza non ancora passata in giudicato.

In particolare l'opponente prospetta che la certezza, non essendo prevista esplicitamente dal dettato normativo, non rientra nel novero dei requisiti richiesti per l'applicabilità della compensazione e, conseguentemente, la sua mancanza non osta all'opponibilità in compensazione del credito cd. "litigioso".

Caio decide, pertanto, di rivolgersi al proprio legale di fiducia al fine di ottenere parere professionale in merito alla possibilità di resistere all'avversa eccezione. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga il parere richiesto.

Il parere richiesto verte in tema di compensazione, istituto annoverato tra i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, disciplinati nel Titolo Primo del Libro Quarto del codice civile, ed impone di soffermarsi sui requisiti richiesti dalla legge per la sua applicabilità.

In tale ipotesi, deve pertanto escludersi la possibilità di disporre sia la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale sia quella contemplata, in via generale, dall'art. 295 c.p.c. o art. 337, comma 2, c.p.c., in virtù della prevalenza della disciplina speciale prevista dall'art. 1243 c.c.

Alla luce di tutto quanto rassegnato, si può rendere il parere richiesto affermando che Caio potrà resistere, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, all'avversa eccezione di compensazione, insistendo per la corrispondenza dell'importo dovutogli a titolo di pagamento per gli arredi acquistati presso il suo mobilificio da Tizio.

Caio potrà a tal fine rilevare l'inopponibilità in compensazione del controcredito *sub judice* addotto da Tizio, in quanto privo dell'essenziale requisito della certezza richiesto "implicitamente" dall'art. 1243 c.c.

15.2. L'atto

Tizio, esercente la professione di avvocato nella città di Napoli, in vista dell'estate decide di arredare la propria villa al mare e si rivolge al suo cliente Caio, titolare di un mobilificio, per l'acquisto di arredi per esterno. Dopo l'acquisto, tuttavia, benché più volte sollecitato, Tizio omette di corrispondere il prezzo dovuto e, conseguentemente, Caio si vede costretto a richiedere ad ottenere decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 12.000,00.

Tizio, in data 28 aprile 2016, si oppone al decreto ingiuntivo proposto da Caio ed eccepisce in compensazione il credito da lui vantato nei confronti di quest'ultimo derivante dall'attività professionale, espletata in suo favore e mai pagata, pari ad Euro 15.000,00, così come accertato e quantificato da una sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva per legge, ancorché non passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Napoli in data 9 gennaio 2016.

Con sentenza depositata il 27 febbraio 2017 il Tribunale di Napoli accoglie l'opposizione proposta da Tizio e, per l'effetto, compensa i rispettivi debiti per la parte concorrente, pari ad euro 12.000,00. In particolare, pronunciandosi sull'eccezione di Tizio, il Tribunale statuisce che il credito opposto in compensazione da quest'ultimo, integrando i requisiti richiesti ex art. 1243 c.c. dell'omogeneità, dell'esigibilità e della liquidità, può essere legittimamente opposto in compensazione, a nulla rilevando che lo stesso risulti ancora "sub judice", in quanto accertato da una sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato neanche al momento della pronuncia sull'opposizione. Il giudice di prime cure, invero, afferma che la certezza, non essendo prevista esplicitamente dal dettato normativo, non rientra nel novero dei requisiti richiesti per l'applicabilità della compensazione e, conseguentemente, la sua mancanza non osta all'opponibilità in compensazione del credito cd. "litigioso".

Caio si rivolge, pertanto, ad un legale a cui espone la vicenda al fine di valutare l'opportunità di impugnare la sentenza.

Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l'atto giudiziario ritenuto più opportuno per la tutela degli interessi del suo assistito.

**ECC.MA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO**

Promosso dal Sig. Caio, residente in <.....>, alla Via <.....>, C.F. <.....>, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. <.....>, C.F. <.....>, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in <.....>, alla Via <.....>, fax <.....>, PEC <.....>

– Appellante –

CONTRO

il Sig. Tizio, C.F. <.....>, rappresentato e difeso, nel primo grado di giudizio, dall'Avv. <.....>, presso il cui studio era elettivamente domiciliato

– Appellato –

AVVERSO

ogni capo ed ogni punto della sentenza del Tribunale di Napoli n. <.....>, nella persona del G.U. Dott. <.....>, depositata in data 27 febbraio 2017, non notificata. La sentenza impugnata, invero, si dimostra profondamente erronea ed ingiusta laddove, come si può agevolmente desumere dalla lettura della pagina <.....> della motivazione, nel passo che recita “<.....>”, ha violato e male applicato la disposizione di cui all'art. 1243 c.c., pronunciando la compensazione del credito del sig. Caio, pari ad euro 12.000,00, con il controcredito del sig. Tizio, pari ad euro 15.000,00, per la parte concorrente.

La sentenza ha infatti omesso di considerare adeguatamente la rilevanza del requisito della certezza del controcredito opposto in compensazione e ciò l'ha portata ad affermare, diversamente da quanto vorrebbe la norma codicistica prece – dentemente citata, l'applicabilità della disciplina della compensazione pur in presenza di un credito non certo, elemento che avrebbe dovuto comportare il rigetto dell'opposizione anziché il suo accoglimento.

FATTO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 28 aprile 2016, notificato in data <....>, il sig. Tizio conveniva in giudizio l'odierno appellante innanzi al Tribunale di Napoli al fine di vedere accolta la propria opposizione al decreto ingiuntivo n. <....>, ottenuto dal sig. Caio, per l'importo di euro 12.000,00, relativo al credito da lui vantato nei confronti del sig. Tizio per l'acquisto di arredi da esterno presso il suo mobilificio sito in Napoli, alla via <.....>.

Segnatamente, l'odierno appellato opponeva in compensazione un proprio asserito controcredito, derivante dall'attività professionale epletata in favore dell'esponente e mai pagata, pari ad euro 15.000,00, così come accertato e quantificato da una sentenza del Tribunale di Napoli del 9 gennaio 2016, immediatamente esecutiva per legge, ancorchè non passata in giudicato, né al momento della proposizione dell'opposizione né all'attualità.

Il giudice di prime cure, con sentenza depositata il 27 febbraio 2017, ha accolto l'avversa opposizione condividendo la prospettazione di controparte, alla stregua della quale il credito professionale da questa vantato sarebbe legittimamente opponibile in compensazione, nonostante costituisca oggetto di una sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Napoli in data 9 gennaio 2016, non ancora passata in giudicato.

In particolare, il Tribunale adito ha affermato che anche il credito *sub iudice* può essere compensato allorché integri i requisiti della omogeneità, esigibilità e liquidità richiesti dall'art. 1243 c.c., poiché il requisito della certezza, mancante in caso di contestazione

– conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. <.....> del <.....>;
 – condannare parte appellata alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado della fase di opposizione.

Si producono:

- copia conforme all'originale della sentenza impugnata;
- fascicolo di parte di primo grado.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia (d.p.r. 115/2002), si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad euro <.....>, onde il relativo contributo unificato ammonta ad euro <.....>.

<.....>, li <.....>

Avv. <.....>

PROCURA

Io sottoscritto Caio, nato a <.....>, il giorno <.....>, conferisco procura all'Avv. <.....> affinché mi rappresenti e difenda nel giudizio di impugnazione di cui al presente atto. Dichiaro di avere ricevuto l'informativa ex d. lgs. 28/2010, così come novellato a seguito della conversione del d.l. 69/2013, relativamente ai procedimenti per i quali è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione e relativamente ai benefici fiscali connessi con tale pro – cedimento, nonché di avere ricevuto l'informativa ai sensi degli artt. 2 e segg., del d.l. 13 settembre 2014 n. 132, convertito con modifiche dalla l. 10 novembre 2014 n. 162, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e segg. del suddetto d.l. Eleggo domicilio, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio professionale in <.....>, alla Via <.....>, e gli conferisco, altresì, ogni più ampia facoltà di legge. Acconsento, infine, al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito, ai sensi del d. lgs. 196/2003. <.....>, li <.....>

Caio

È vera ed autentica la firma del Sig. Caio

Avv. <.....>

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Istante l'Avv. <.....>, nella qualità in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato l'antescritto atto di citazione in appello, con procura in calce, avverso la sentenza n. <.....> del Tribunale di Napoli, al Sig. Tizio, elettivamente domiciliato, nel primo grado di giudizio, presso lo Studio del procuratore costituito, Avv. <.....>, sito in <.....>, alla Via <.....>, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di <.....>

15.3. La sentenza

Cassazione civile, Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23225

La pronuncia in commento affronta il tema della compensazione dei crediti, con particolare riferimento al caso in cui l'esistenza del controcredito opposto in compensazione sia oggetto di contestazione, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente.

La Suprema Corte si pronuncia sulla questione affermando che in un simile caso il giudice non può pronunciare compensazione, né legale né giudiziale, in ragione del requisito compensatorio costituito dalla certezza dei crediti, essenziale per l'applicabilità dell'istituto e implicitamente prevista dal Legislatore mediante il presupposto della liquidità.

I giudici di legittimità si soffermano, in particolare, sulla tipologia giudiziale di compensazione perché quest'ultima, ex art. 1243, secondo comma, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.

(*omissis*)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1160 in data 27 aprile 2009, accolse l'opposizione della società Ai Mori al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società GE.F.IM. e condannò quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio (Euro 2.240,29).

La società ai Mori, con atto notificato l'11 febbraio 2010, intimò alla società GE.F.IM. precetto per il pagamento, oltre le spese. L'intimata si oppose all'esecuzione dinanzi al giudice di Pace di Venezia contestando alcuni diritti di procuratore richiesti ed eccependo la compensazione legale del debito, fino alla concorrenza, con un credito di minor importo ex altera causa, ma omogeneo – condanna della società ai Mori a rimborsarle le spese giudiziali, emessa con sentenza n. 16 del Tribunale di Venezia il 5 gennaio 2010 – e chiese di accertare l'inefficacia o la nullità del precetto per le somme non dovute, con vittoria di spese, quantificando il residuo credito della società ai Mori in Euro 1.640,35.

La società Ai Mori eccepì la cessazione della materia del contendere perché il 15 marzo 2010 la GE.F.IM. aveva pagato all'ufficiale giudiziario senza riserve l'importo intimato. Si oppose alla compensazione perché il controcredito – spese giudiziali – non era certo in quanto la sentenza del Tribunale n. 16 del 5 gennaio 2010 non era passata in giudicato, e contestò la voce "spese per registrazione sentenza".

2. – Con sentenza del 16 luglio 2010 il Giudice di Pace accolse l'opposizione poichè a decorrere dalla pubblicazione della sentenza a favore della GE.F.I.M. – 5 gennaio 2010 – era venuto a coesistenza il credito, liquido ed esigibile, di detta società; dichiarò perciò l'estinzione dei crediti, fino alla concorrenza, accertò il residuo credito della società ai Mori (Euro 1.140) e dichiarò la nullità del precetto per l'eccedenza. Poichè la società GE.F.IM. aveva pagato all'ufficiale giudiziario la somma intimata, condannò la società Ai Mori a restituire alla società GE.F.IM. la somma di Euro 2.183,33 oltre agli interessi dal giorno del pagamento all'ufficiale giudiziario.

La società Ai Mori propose appello per erronea applicazione dell'art. 1243 c.c., perchè il credito opposto in compensazione dalla GE.F.IM. non era certo sì che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non poteva dichiarare l'estinzione di ogni reciproca ragione fino alla concorrenza, travalicando l'ambito del relativo giudizio, e sconfinando nella potestas iudicandi del giudice dell'impugnazione.

3. – Con sentenza del 19 giugno 2012 il Tribunale di Venezia ha respinto l'appello della s.n.c. Ai Mori nei confronti della GE.F.IM. s.a.s.

Ha proposto ricorso per cassazione la società Ai Mori, con atto del 25 ottobre 2012. Ha proposto controricorso la s.r.l. GEFIM RE, già GEFIM Immobiliare s.a.s. per atto di scissione del 2 maggio 2011, già GE.F.IM. s.a.s. per atto di scissione dell'11 marzo 2010.

La ricorrente ha depositato memoria.

4. – La Terza Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza n. 18001 del 2015, ritenuta l'ammissibilità del ricorso notificato alla s.a.s. GE.F.IM., società scissa e perciò non estinta, e la facoltà della s.r.l. GEFIM RE di intervenire nel giudizio a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., allegando i presupposti della sua legittimazione, rilevava il contrasto tra l'orientamento di legittimità, secondo il quale se il credito opposto in compensazione non è certo, e cioè se il titolo giudiziale non è definitivo, non opera la compensazione, e la sentenza n.

ne è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.”.

12. – Sussistono ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3, affermano i seguenti principi di diritto:

A) “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.

B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccetto in compensazione.

C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale.

D) La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.”.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

15.4. La giurisprudenza

La compensazione giudiziale, prevista dall'art. 1243 c.c., presuppone l'accertamento del contro-credito da parte del giudice innanzi al quale la compensazione medesima è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243.

Cassazione Civile, Sez. III, 17 gennaio 2001, n. 580

La compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione). Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che, nel corso del giudizio di cui si tratta, la parte interessata allegghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato nell'altro giudizio con l'efficacia di giudicato, né, comunque, alla cosiddetta "compensazione atecnica", perché essa non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica.

Cassazione Civile, Sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1695

La compensazione legale non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito; pertanto deve escludersi l'operatività della compensazione legale qualora la manifestazione di volontà del debitore di pagare la somma dovuta sia "necessitata", poiché assunta a fronte di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo, senza che ciò escluda la volontà di insistere nella contestazione della pretesa della controparte.

Cassazione Civile, Sez. III, 31 maggio 2010, n. 13208

Sebbene l'accertamento dell'esistenza del credito opposto in compensazione possa essere compiuto dal giudice davanti al quale tale compensazione è fatta valere, siffatto accertamento non è processualmente possibile quando venga opposto in compensazione un credito la cui esistenza forma già oggetto di un separato giudizio in corso, e prima che questo accertamento sia divenuto definitivo.

Cassazione Civile, Sez. III, 12 aprile 2011, n. 8338

Contra:

La circostanza che l'accertamento di un credito sia oggetto di altro giudizio pendente, e non ancora definito con il suo riconoscimento in forza di cosa giudicata, non è d'ostacolo alla possibilità che il suo titolare lo eccepisca in compensazione nel giudizio che contro di lui il suo debitore introduca per far valere un proprio credito. Ove il giudizio sul controcredito penda davanti allo stesso ufficio giudiziario, il coordinamento tra i due giudizi così connessi ai fini dell'operare della compensazione deve avvenire tramite il meccanismo della riunione dei procedimenti ed all'esito di essa, il giudice davanti al quale i processi sono riuniti potrà procedere nei modi indicati dal comma 2 dell'art. 1243 c.c. Ove nel caso precedente la riunione non sia possibile ed ove il giudizio nel quale è in discussione il credito eccepito in compensazione penda davanti ad altro giudice (e non sia possibile una rimessione ad esso ai sensi dell'art. 40 c.p.c., a seguito della quale il coordinamento avverrà nei modi su indicati) oppure penda in grado di impugnazione, il coordinamento dovrà avvenire con la pronuncia sul credito principale di una condanna con riserva all'esito della decisione sul credito eccepito in compensazione.

zione e la rimessione sul ruolo della decisione sulla sussistenza delle condizioni della compensazione, seguita da sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o 337, comma 2, c.p.c. fino alla definizione del giudizio di accertamento del controcredito.

Cassazione Civile, Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23573

15.5. L'istituto

15.5.1. Modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento

Si definiscono modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento le vicende del rapporto all'esito delle quali si determina la cessazione del vincolo obbligatorio per effetto del soddisfacimento della pretesa creditoria ovvero della mera liberazione del debitore, senza che la prestazione sia stata eseguita.

Diversamente dalla scelta operata dal legislatore del 1865, il sistema codicistico vigente limita il novero dei modi di estinzione, disciplinati dal Libro Quarto del codice, alle vicende immediatamente incidenti sul rapporto obbligatorio, quali la novazione, la remissione del debito, la compensazione, la confusione e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Sono, invece, disciplinate in altra sede le vicende che determinano l'estinzione del rapporto incidendo sulla relativa fonte, quali la caducazione degli effetti del contratto a seguito di annullamento, la rescissione, la risoluzione (per mutuo consenso, per inadempimento ovvero per avveramento della condizione risolutiva), atteso che dette vicende, riguardando in linea generale gli effetti prodotti dalla fonte contrattuale del rapporto, determinano il venir meno anche degli effetti del contratto diversi da quelli obbligatori.

Giova, peraltro, rilevare che la compensazione e la confusione di differenziano ulteriormente rispetto agli altri modi di estinzione dell'obbligazione per l'attitudine ad incidere direttamente sulla fase esecutiva della relazione giuridica intercorrente tra il creditore ed il debitore, laddove invece le altre vicende considerate producono il primario effetto di caducare il diritto di credito, facendo sì che l'estinzione del rapporto consegua al venir meno di uno dei suoi termini necessari, non essendo concepibile che il debito permanga una volta che sia venuta meno la correlativa pretesa creditoria.

15.5.2 La compensazione

La compensazione si sostanzia nell'elisione, per la parte concorrente, dei crediti reciproci sussistenti tra due soggetti, dei quali l'uno sia creditore e debitore dell'altro nell'ambito di diversi rapporti contemporaneamente pendenti (art. 1241 c.c.¹).

L'estinzione opera dal momento in cui i rapporti vengono a coesistere, ex art. 1242, comma 1, primo periodo, c.c.², essendo irrilevanti le vicende sopravvenute.

¹ **Art. 1241 c.c.:** *Estinzione per compensazione.* Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

² **Art. 1242 c.c.:** *Effetti della compensazione.* La compensazione estingue i due debiti dal giorno della

te rispetto a tale momento, ivi compresa la prescrizione, ex art. 1242, comma 2, c.c.

Rispondendo l'istituto in esame ad un'esigenza di economicità dei rapporti, rimessa alla valutazione degli interessati, è escluso che l'estinzione per compensazione possa essere rilevata *ex officio iudicis*, essendo attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di mantenere in essere i reciproci rapporti pendenti, al fine di darvi esecuzione, ovvero di provocarne l'elisione per la parte concorrente, ai sensi dell'art. 1242, comma 1, c.c.

Il requisito della reciprocità dei crediti anzidetto non è, tuttavia, *ex se* sufficiente per determinare l'estinzione per compensazione, occorrendo invece che detti crediti siano omogenei, liquidi ed esigibili, ai sensi dell'art. 1243, comma 1, c.c.³.

Al ricorrere dei predetti requisiti, la compensazione ha luogo *ex lege* (compensazione legale), di modo che l'eventuale pronuncia giurisprudenziale in ordine all'estinzione assume natura dichiarativa.

In particolare, i crediti reciproci sono omogenei tutte le volte che abbiano ad oggetto la consegna di cose fungibili dello stesso genere; l'omogeneità non è, inoltre, esclusa per il solo fatto che le prestazioni, pur avendo oggetto analogo, debbano eseguirsi con modalità differenti.

La liquidità, invece, implica che i crediti siano esattamente determinati nel loro ammontare e che la relativa quantificazione sia operabile mediante ricorso a parametri predeterminati ed il compimento di mere operazioni di calcolo.

La giurisprudenza assolutamente prevalente si orienta nel senso di ritenere implicito nel requisito della liquidità quello della certezza dei crediti soggetti a compensazione, consistente nell'insuscettibilità di contestazione: così, si ritiene privo del requisito della certezza il credito che sia oggetto di sentenza di accertamento non passata in giudicato.

Da ciò consegue che, secondo tale orientamento, l'estinzione opererebbe dal momento dell'accertamento o, al più, dal momento della domanda relativa all'accertamento del credito dedotto in compensazione, cioè dal primo momento in cui coesistano i crediti dotati delle caratteristiche idonee a consentire la reciproca elisione. Non manca però chi ritiene che l'effetto estintivo debba comunque retroagire al momento della coesistenza dei crediti, ancorché contestati, una volta che il giudice ne abbia operato l'accertamento.

Ai requisiti in tali termini delineati si affianca quello dell'esigibilità, sussistente ogni qualvolta il creditore sia legittimato a pretendere immediatamente l'adempimento.

La sussistenza del requisito in parola è dunque esclusa quando l'adempimento non sia coercibile, come nel caso dell'obbligazione naturale, ovvero quando

loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio. La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.

³ **Art. 1243 c.c.:** *Compensazione legale e giudiziale.* La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

penda una condizione sospensiva o un termine iniziale di efficacia del titolo da cui il rapporto abbia origine ovvero un termine di adempimento posto a favore del debitore. Non valgono, invece, ad escludere l'esigibilità del credito la pendenza di una condizione risolutiva ovvero la dilazione accordata gratuitamente dal creditore ex art. 1244 c.c.⁴.

Quando difetti il requisito della liquidità, ma il credito sia comunque di facile e pronta liquidazione, la compensazione deve essere dichiarata dal giudice per la parte del debito riconosciuto esistente e la condanna per il credito liquido può essere sospesa sino all'accertamento ed alla liquidazione del credito dedotto in compensazione ex art. 1243, comma 2, c.c.

Tale fattispecie, indicata dal legislatore come compensazione giudiziale, viene per lo più considerata come fattispecie autonoma rispetto alla compensazione legale, rispetto alla quale sarebbe caratterizzata dalla produzione di effetti parzialmente diversi. In particolare, si rileva che la dichiarazione di compensazione giudiziale presuppone una valutazione del giudice circa la possibilità di liquidare il credito opposto in compensazione senza dover ricorrere a valutazioni tecniche complesse e facendo applicazione di parametri che, ancorché non predefiniti ed applicabili mediante mere operazioni aritmetiche (nel qual caso il credito dovrebbe ritenersi liquido), siano tuttavia di facile reperimento ed applicazione in base al livello medio di cognizione tecnico-scientifica.

Se ne trae generalmente che la compensazione giudiziale opera a discrezione del giudice e, anzi, costituisce un potere attribuito a quest'ultimo, con la conseguenza che la relativa pronuncia avrebbe carattere costitutivo ed effetto *ex nunc*, a differenza della pronuncia dichiarativa della compensazione legale, che riconosce la sussistenza di un effetto prodottosi al momento della coesistenza dei crediti.

Si rileva, inoltre, che la *ratio* della disposizione relativa alla compensazione giudiziale consiste proprio nel consentire alla parte interessata di valersi della compensazione, rifiutando l'adempimento del controcredito avverso, quando, pur non vantando un credito liquido, l'operazione di quantificazione appaia talmente agevole da potere essere effettuata *de plano*, così addivenendosi, in effetti, all'assimilazione tra il credito liquido e quello facilmente liquidabile.

A ciò si aggiunga che, in difetto di uno o più requisiti di quelli menzionati, è comunque idonea ad operare l'elisione dei crediti reciproci per volontà delle parti interessate, cd. compensazione volontaria di cui all'art. 1252 c.c.⁵.

In tale ipotesi, la decorrenza degli effetti estintivi, ove non determinata dai contraenti con manifestazione di volontà esplicita o implicita, dovrà riconnettersi al momento del perfezionamento dell'accordo.

⁴ **Art. 1244 c.c.:** *Dilazione.* La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.

⁵ **Art. 1252 c.c.:** *Compensazione volontaria.* Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti. Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.